

Rapporto

numero

6400

data

14 settembre 2010

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare generica del 29 gennaio 2009 “Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo al vostro esame una proposta di modifica della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994.

1. INTRODUZIONE

Il 29 gennaio 2009 è stata presentata una domanda di iniziativa popolare generica “Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi” fondata sui seguenti principi (FU 2009 pag. 770):

- a. il Cantone crea un fondo per il sostegno finanziario del risparmio energetico e della riconversione energetica verso l'uso di energie rinnovabili degli immobili abitativi esistenti nel Cantone Ticino di proprietà pubblica e privata;
- b. il fondo è alimentato per un minimo di 10 anni da almeno metà dei proventi versati annualmente al Cantone dall'Azienda elettrica ticinese;
- c. il fondo sostiene i progetti volti a risparmiare energia negli alloggi e i progetti volti a sostituire vettori energetici fossili con energie rinnovabili, privilegiando i progetti più interessanti dal profilo del rapporto investimento/risultato;
- d. per gli immobili con alloggi in locazione il sostegno deve essere sufficiente a rendere l'operazione almeno finanziariamente neutra per gli inquilini;
- e. il fondo sostiene anche la formazione specifica in ambito di risparmio e riconversione energetica dei collaboratori delle imprese ticinesi del settore edile e privilegia il sostegno di progetti nei quali operano imprese ticinesi competenti.

L'iniziativa ha raccolto 8099 firme valide ed è pertanto formalmente riuscita (FU 2009 pag. 3027).

Secondo l'art. 39 cpv. 2 Cost. cant. e 135 cpv. 2 LEDP il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto nel senso della domanda di iniziativa. Esso deve in ogni caso pronunciarsi entro diciotto mesi dalla pubblicazione del risultato della raccolta delle firme o dalla presentazione del relativo messaggio del Consiglio di Stato (art. 135 cpv. 5 LEDP) raccomandando al popolo di accettare o respingere l'iniziativa oppure proponendogli di adottare un controprogetto sulla stessa materia (art. 135 cpv. 3 LEDP).

Non si procede tuttavia alla votazione qualora, entro otto giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Gran Consiglio sul Foglio ufficiale, i promotori ritirino la domanda di iniziativa (art. 140 cpv. 1 LEDP).

Si rileva che su richiesta della Commissione della gestione e delle finanze del 17.6.2009, sono state fornite diverse indicazioni ed informazioni sulla politica energetica intrapresa dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento alle modifiche legislative atte a favorirne l'attuazione ed agli incentivi cantonali e federali (vedi RG n. 4640 del 22.9.2009 - Allegato 1 e successiva audizione in commissione del 13.10.2009). Con lettera del 19.1.2010 la Commissione ha chiesto esplicitamente allo scrivente Consiglio di proporre una possibile soluzione mediana dal profilo finanziario in risposta alle richieste dell'iniziativa popolare. Susseguentemente, sempre per il tramite della Commissione, vi è stato un intenso scambio di corrispondenza tra iniziativaisti e Consiglio di Stato con l'intento di trovare una soluzione sostenibile da ambo le parti (vedi RG n. 414 del 2.2.2010 - Allegato 2 e n. 2672 del 1.6.2010 Allegato 3 e lettere del comitato promotore dell'iniziativa del 23.3.2010 - Allegato 4 e del 17.6.2010 - Allegato 5). La documentazione citata è allegata al presente messaggio.

In questo contesto il presente messaggio costituisce il rapporto sull'iniziativa che il Consiglio di Stato può formulare conformemente all'art. 135 cpv. 2 seconda frase LEDP. Di fatto si riprendono sinteticamente, in parte aggiornandoli, le indicazioni e i concetti formulati nella corrispondenza intercorsa con la Commissione della gestione e delle finanze e si formula una proposta che riprende quella accettata nel principio dal Comitato promotore. Nel merito si chiede quindi al Gran Consiglio di adottare, quale controprogetto, l'annesso disegno di modifica della Legge cantonale sull'energia e un nuovo programma di incentivi.

2. LA POLITICA ENERGETICA CANTONALE

Sulla politica energetica cantonale in generale, rimandiamo per una sintesi al Messaggio n. 6344 del 20.4.2010 concernente il rapporto di questo Consiglio su due iniziative parlamentari elaborate presentate dalla commissione speciale dell'energia e da G. Pestoni e cofirmatari del gruppo PS e vertenti su aspetti di politica energetica. In questa sede si ricorda che già nell'aprile 2007 Il Consiglio di Stato aveva inserito tra i temi prioritari di legislatura il riscaldamento climatico e l'energia, indirizzo poi concretizzatosi nell'ambito dell'allestimento delle Linee Direttive 2008-11¹, dove sono state espressamente definite 7 aree di intervento prioritarie, tra cui l'area *“Riscaldamento climatico, ambiente ed energia”*.

In seguito, si è dato avvio ad una serie di lavori di approfondimento e di analisi, grazie ai quali sono stati elaborati

- le tre schede programmatiche delle LD relative alla politica energetica presentate il 19.12.2007, la Scheda V3 Energia di Piano Direttore (adottata dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 ed entrata in vigore il 23 ottobre 2009.)²
- il Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente in particolare il Capitolo 14 *“Energia”*³ (adottato dal Consiglio di Stato il 2.12.2009 e trasmesso in seguito al Gran Consiglio)
- ma soprattutto, nel corso del 2009 e 2010, il Piano energetico cantonale⁴ (PEC), posto in consultazione dal 16.8.2010 al 30.9.2010.

¹ <http://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ldpf/>

² http://www.ti.ch/dt/dstm/sst/Temi/Piano_direttore/Schede/Schede_File/V03.pdf

³ <http://www.ti.ch/rapporto-ambiente>

⁴ <http://www.ti.ch/pec>

Con il PEC il Consiglio di Stato dispone di un documento di riferimento, ancorato giuridicamente⁵, nel quale sono definiti i principi, gli obiettivi strategici e gli indirizzi generali della politica energetica, ma dove sono pure determinati in modo integrato e coordinato gli obiettivi settoriali quantificati in modo preciso ed attendibile, i provvedimenti atti a raggiungerli nonché gli indicatori necessari per analizzare l'evoluzione della situazione e verificare i risultati raggiunti. Il PEC è dunque predisposto per essere uno strumento dinamico e aggiornabile in tempi brevi, caratteristica necessaria in un settore come quello energetico in continua evoluzione.

Con riferimento al Cap. 6 del PEC - Rapporto per la consultazione, occorre rilevare che per quanto riguarda l'efficienza energetica e la conversione alle energie da fonti rinnovabili, il Piano ribadisce e rafforza gli indirizzi e gli obiettivi enunciati nei documenti programmatici citati in precedenza, di seguito evidenziati:

- Efficienza energetica: riduzione dei consumi negli usi finali dell'energia, attraverso l'attivazione sistematica di misure di efficienza energetica;
- Conversione energetica: sostituzione dei vettori energetici, con progressivo abbandono dei combustibili fossili, in particolare olio combustibile e carburanti liquidi;
- Produzione energetica ed approvvigionamento efficienti, sicuri e sostenibili: diversificazione dell'approvvigionamento, valorizzazione della risorsa acqua, confermando ed assicurando le riversioni ed il ruolo dell'AET, e promozione delle altre fonti rinnovabili indigene, quali solare (termico e fotovoltaico), eolico, biomassa, calore ambiente e geotermia di profondità.

Tra gli obiettivi settoriali di riduzione dei consumi formulati nel PEC, lo scenario a tendere in relazione all'efficienza energetica prevede: del 30% negli edifici abitativi; del 35% per le apparecchiature elettriche e l'illuminazione privata, del 20% nei processi industriali, del 33% nel settore dei commerci e dei servizi (da rilevare che a livello di LD si proponeva una riduzione dei consumi del 30% nei nuovi edifici). Parallelamente, grazie alla riduzione dei consumi, che pure necessita di tempi di attuazione importanti, sarà possibile raggiungere la copertura di una percentuale superiore al 40-50% delle necessità in energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Un processo di transizione, che potrà durare dai 30 ai 50 anni per arrivare a questo primo risultato, sarà dunque inevitabile.

Come già sottolineato nella lettera alla Commissione della gestione e delle finanze⁶, il promovimento del risparmio e della riconversione energetica negli edifici esistenti segue tre indirizzi d'azione:

- la predisposizione di facilitazioni pianificatorie o edilizie.
- la promozione attraverso incentivi finanziari;
- l'informazione e la formazione;

2.1 Adeguamenti normativi

Dal 2007 sono state introdotte diverse novità a livello normativo cantonale. Segnaliamo:

- Il Piano cantonale di risanamento dell'aria (PRA) 2007-2016: adottato il 12.6.2007, in particolare la politica costitutiva IS7 "Risparmio energetico negli edifici", le cui schede di attuazione prevedono di rendere obbligatorio lo standard MINERGIE® e successivamente MINERGIE-P® per gli edifici nuovi di proprietà pubblica, degli enti

⁵ Messaggio n. 6344 del 20.4.2010

⁶ R.G. n. 414 del 2.2.2010

parastatali o sussidiati (IS7.2) e la conversione degli impianti di proprietà pubblica alimentati con combustibili fossili a fonti di energia rinnovabile (IS7.4).

- Il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia (RUEn) adottato il 16 settembre 2008 che sostituisce Il Decreto esecutivo sul risparmio energetico del 2002 e riprende i pacchetti di prescrizioni previsti nel MoPec 2008 (l'aggiornamento del Modello intercantonale delle prescrizioni in materia energetica del 2000, approvato all'unanimità dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia, EnDK, l'8 aprile 2008), quali ad esempio la protezione termica estiva ed invernale così come le prescrizioni sugli impianti e le energie rinnovabili. Il RUEn esige uno standard energetico minimo paragonabile a Minergie (stato 2008) e riprende pure le prescrizioni per gli edifici di proprietà pubblica, degli enti parastatali o sussidiati previste nel PRA 2007-2016. Inoltre introduce progressivamente il principio della certificazione energetica cantonale degli edifici (CECE, ripresa come visto a livello federale) e la possibilità di concordare provvedimenti mirati per i grandi consumatori di energia.
- Da ultimo, in data 21 giugno 2010 è stata adottata dal Gran Consiglio una modifica della Legge edilizia cantonale per favorire l'adozione di provvedimenti di efficienza energetica negli edifici. In sintesi, questa modifica legislativa comporta una serie di bonus sul computo delle distanze, delle altezze e delle superfici edificabili in caso di nuovi edifici o ristrutturazioni con elevati standard di efficienza energetica (per maggiori dettagli vedi Messaggio n. 6220 del 13 maggio 2009 e il relativo Rapporto del 9 giugno 2010).

2.2 Programmi promozionali attualmente attivi

Già a partire dal 2002, il Consiglio di Stato si è attivato per promuovere l'adozione di standard elevati quali Minergie, Minergie-P e Minergie-ECO e ciò sia per edifici nuovi che per i risanamenti, e per incentivare lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabile e la mobilità sostenibile⁷.

Di seguito si evidenziano unicamente i programmi ancora attivi.

- MG 5703/5.10.05 - DL 20.03.06 fr. 4'800'000.-

2° credito quadro per il periodo 2006-2009 per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard Minergie® (1,5 mio.), del solare termico (0,85 mio.) e fotovoltaico (0,54 mio.), della legna (1,4 mio.), del recupero di calore residuo tramite teleriscaldamento e della produzione di biogas (0,1 mio.).

Questo incentivo era destinato a tutti i privati, siano essi singoli cittadini o aziende. Per maggiori informazioni rimandiamo ai tre Rapporti annuali che si trovano sul sito www.ti.ch/risparmio-energetico (rubrica "attualità").

Nell'ambito di questo credito, è stato fino ad oggi accordato un incentivo a 493 richieste (69% del totale di richieste inoltrate), che si dividono in: 204 per impianti solari termici (3'371 m² di collettori solari installati), 39 per impianti fotovoltaici (1'921m² di moduli fotovoltaici installati, per una potenza complessiva di 161 kW), 163 per edifici Minergie (52'799 m² di superficie riscaldata), 12 per impianti a legna (82'486 m² di superficie riscaldata), 3 per impianti di recupero di calore.

A questi incentivi si aggiungono quelli a favore di 72 iniziative di politica energetica nei comuni (che comprendono studi per pianificazioni energetiche, analisi energetiche degli edifici, azioni di prodotti a basso consumo, eventi legati al risparmio energetico, impianti solari termici e fotovoltaici per stabili pubblici, partecipazione al processo di certificazione "Città dell'energia" e di analisi "Fattore21", ecc.) per i quali era previsto un importo specifico di 0,2 milioni.

Credito esaurito.

⁷ Per informazioni di dettaglio si rimanda alla R.G. n. 4640 del 22.9.2009 ed al verbale dell'audizione in commissione della gestione e delle finanze del 13.10.2009.

- **MG 5872/9.01.07 - DL 21.03.07** **fr. 10'000'000.-**

3° credito quadro nell'ambito del credito per il rilancio economico 2007-2010 e destinati al risanamento del parco immobiliare secondo gli standard Minergie® (3,3 mio.), all'energia solare fotovoltaica (0,5 mio.), alla legna (5 mio.), al recupero di calore residuo tramite teleriscaldamento (0,5 mio.) e alla produzione di biogas (0,5 mio.).

Questo incentivo era destinato ad enti pubblici e, per quanto riguarda l'efficienza energetica, era finalizzato a realizzare con standard Minergie risanamenti di edifici di una certa grandezza, in quanto è realizzando questo tipo di intervento che si ottiene la massima riduzione dei consumi energetici.

Per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici pubblici allacciati alla rete, nell'ambito di questo credito sono stati finora realizzati 5 impianti, con una potenza complessiva di 156 kW, mentre altri 5 impianti sono in procinto di essere realizzati.

Per gli edifici Minergie, è stato risanato un unico edificio pubblico ma altri 6 sono in fase di progettazione, mentre per quanto concerne il biogas sono in progettazione 4 impianti che beneficeranno del sussidio cantonale.

Per quanto concerne la legna sono stati realizzati 4 impianti di teleriscaldamento ed altri 9 sono in fase di progettazione.

- **MG 6200/21.04.09 - DL 03.06.09** **fr. 8'000'0000.-**

4° credito nell'ambito del messaggio del Consiglio di Stato del 21.4.2009 concernente le misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011, per la promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

- Misura 28: 3 milioni destinati a promuovere lo sfruttamento dell'energia solare termica mediante la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici e privati e di piscine. Per questa misura è stimata la realizzazione, in totale di 12'000 m² di superficie di collettori, con un investimento indotto di circa 13 mio di franchi. Fin'ora sono state accettate 478 richieste (52% del credito utilizzato).
- Misura 29: 3 milioni destinati a promuovere il risanamento e la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e Minergie ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie. È stimata la realizzazione di ca. 250 edifici, per una sup. totale di circa 60'000 mq, con un investimento indotto 7-15 milioni di franchi di maggiori investimenti rispetto al risanamento o alla costruzione a nuovo secondo gli standard obbligatori previsti dal RUEn. Fin'ora sono state accettate 17 richieste (12% del credito utilizzato).
- Misura 33: 2 milioni per la promozione di teleriscaldamenti a legna con potenza termica nominale minima dell'impianto di 200 kW ed almeno tre edifici indipendenti allacciati, che si vanno ad aggiungere ai 5 mio del 3° credito quadro.

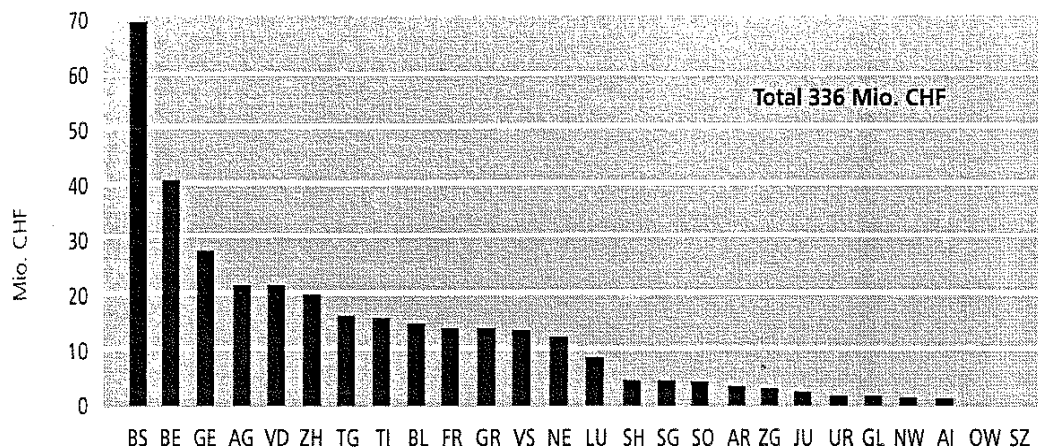
Nel periodo 2005-2009, il Cantone Ticino ha dunque stanziato incentivi per 22.8 milioni di franchi, ai quali si aggiungono i crediti stanziati in precedenza, per un totale di 35 milioni (nell'**allegato 6** sono riepilogati i dati sullo stato dei vari programmi dal 1995 all'agosto 2010). Tenendo conto che tra questi crediti vi è pure il credito di 6 milioni per l'estensione del progetto VEL⁸ di Mendrisio a tutto il Cantone, quindi per l'efficienza energetica negli edifici e per le energie rinnovabili sono stati approvati dal gran Consiglio crediti per un totale di 29 milioni per il periodo 2001-2009. Da osservare che il Cantone, per i programmi promozionali attuati e in corso dal 2001, ha potuto beneficiare dei contributi globali

⁸ Attualmente il progetto VEL è stato sostituito da Infovel che nasce nel 2005, sull'esperienza di 10 anni di attività progettuale con i progetti VEL1 e VEL2, quale Centro di competenze per la mobilità sostenibile dell'Associazione per la mobilità sostenibile AssoVEL2 che lo gestisce con il sostegno della Fondazione VEL. Esso intende realizzare e diffondere sistemi di mobilità efficienti, razionali e rispettosi dell'ambiente e delle generazioni future.

accordati dalla Confederazione, per un importo totale, ad oggi, di fr. 6'465'400.- (Vedi **allegato 7**). I contributi globali federali sono previsti per ulteriori dieci anni a partire dal 1° gennaio 2010.

Per confrontare su questo periodo la nostra situazione con quella degli altri cantoni in ambito di programmi promozionali, possiamo riferirci al documento “Stato della politica energetica nei cantoni” del mese di luglio 2009 pubblicato da SvizzeraEnergia e della Conferenza dei Direttori cantonali dell’energia (EnDK).

Figura: fondi d’incoraggiamento cantonali versati nel periodo 2001-2008, secondo i cantoni



Come si può notare nella figura alla pagina precedente, dal 2001 al 2008, il Ticino ha effettivamente versato circa 15 milioni di franchi di sussidi, posizionandosi così all'8° posto nella classifica intercantonale. Aggiornati all'agosto 2010 i sussidi versati a partire dal 2001 dal Cantone ammontano in totale a ca. 18 milioni.

Da evidenziare l'indotto economico che questi incentivi provocano. Si presume infatti che in totale i sussidi erogati abbiano indotto investimenti per svariate decine di milioni (ca. 60-70 milioni calcolando che il sussidio corrisponde al 10-20% dell'investimento globale per le fonti rinnovabili e al 10-15% del maggiore investimento necessario per l'applicazione degli standard Minergie).

Il programma nazionale di risanamento degli edifici (Programma Edifici)

L'importanza del contributo delle emissioni di CO2 prodotte per il riscaldamento degli edifici (circa il 40% del totale) fa di questo programma un pilastro fondamentale della politica climatica svizzera. Per risanare gli edifici sotto il punto di vista energetico e per la promozione delle fonti rinnovabili, la Confederazione dispone di fondi federali costituiti assegnando un terzo, ma al massimo 200 milioni franchi l'anno, dei proventi della tassa sul CO2 applicata ai combustibili. Due terzi dei fondi federali a disposizione (massimo 133 milioni) saranno utilizzati per risanare involucri di edifici, il Programma Edifici federale, un terzo (massimo 67 milioni) sarà versato ai Cantoni sotto forma di contributi globali (vedi sopra ed allegato 7).

I fondi per il Programma Edifici federale non vengono versati al Cantone, ma direttamente ai privati che ne avranno fatto richiesta le cui misure di risanamento energetico adempiranno ai criteri fissati. I fondi per i contributi globali, come già evidenziato, saranno invece trasferiti ai Cantoni soltanto se, a loro volta, attiveranno dei propri programmi promozionali ed in funzione della loro efficacia.

Nel prossimo decennio si prevedono stanziamenti complessivi pari a circa tre miliardi di franchi volti a promuovere il risanamento di involucri di edifici, l'utilizzazione di energie rinnovabili, l'impiego di impianti moderni per la casa e lo sfruttamento del calore.

Il Programma Edifici dovrà promuovere ogni anno il risanamento di circa 10'000 edifici e investimenti superiori a un miliardo di franchi. Con l'attuazione di misure di risanamento di tale portata si vuole ottenere, nell'ottica attuale, una riduzione delle emissioni di CO₂ pari a circa 2,2 milioni di tonnellate da qui al 2020.

Da marzo 2010, i proprietari di edifici possono chiedere un finanziamento al servizio specializzato del proprio Cantone. A questo proposito si rileva che il Cantone Ticino ha istituito una specifica Agenzia locale, integrata nel servizio cantonale competente per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili cioè l'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili della Sezione protezione aria, acqua e suolo del Dipartimento del Territorio. L'Agenzia, i cui costi sono finanziati dalla Confederazione, consta da maggio 2010 di ca. 2 unità a tempo pieno che gestiscono amministrativamente i sussidi, valutano tecnicamente gli incarti ed infine verificano la realizzazione degli interventi di risanamento.

In teoria, con il programma nazionale descritto, per i proprietari di immobili ticinesi potrebbero esserci a disposizione più di 5 milioni all'anno. Attualmente (12.8.2010) in Ticino sono state ricevute dall'Agenzia 475 richieste di sussidio, 295 delle quali sono state accettate, per un totale di 2'584'190 Fr. di incentivi promessi. Di questi sono già stati versati 125'555 Fr. a seguito della realizzazione dei lavori di risanamento. Sul totale delle 475 richieste ricevute 97 sono tuttora in esame o da esaminare, 42 sono state rifiutate perché non conformi alle condizioni del programma, mentre 41 sono state rispedite al mittente perché incomplete della necessaria documentazione.

2.3 Formazione, informazione e sensibilizzazione

In generale i servizi cantonali competenti, nel limite delle risorse a disposizione per altro aumentate nel corso degli ultimi tre anni, si adoperano per un'informazione continua ed estesa. Grazie alla costituzione dell'Agenzia, l'informazione sulle possibilità di incentivo, la sensibilizzazione sui benefici derivanti dall'applicazione di migliori standard energetici, sia diretti che a livello generale migliorerà ulteriormente.

È in effetti intenzione dei servizi competenti fare in modo di creare una sorta di sportello unico che permetta di fornire in modo unitario e completo le indicazioni di base necessarie.

A questa informazione si aggiunge la formazione degli addetti ai lavori (architetti, ingegneri, impiantisti, ecc.) che costituiscono il primo consulente del proprietario di immobili. Proprio per migliorare ancor più l'offerta e coordinare le varie iniziative ed attività svolte da enti e privati operanti nel settore, il 16 settembre 2008 è stata costituita, su iniziativa del Cantone, l'Associazione Ticinoenergia con l'obiettivo di creare ed istituzionalizzare una piattaforma che coordini e applichi la politica energetica cantonale. Del comitato di TicinoEnergia fanno parte, quali soci fondatori, la SUPSI, il delegato di Svizzera Energia per il Ticino, i InfoVel e naturalmente il Cantone con tre suoi rappresentanti.

L'associazione persegue l'obiettivo di creare ed istituzionalizzare una piattaforma che coordini e applichi la politica energetica cantonale. In questo senso l'associazione rappresenta un supporto ed un mezzo per il Cantone nell'attuazione della politica energetica che sarà delineata dal PEC, in particolare nel settore dell'efficienza energetica negli edifici, attraverso il coinvolgimento ed il coordinamento dei vari enti, delle associazioni e dei professionisti attivi nel settore, proponendo iniziative comuni per quanto concerne l'informazione, la formazione, la consulenza ad enti pubblici ed ai privati, assicurando inoltre contatti con le associazioni professionali, SvizzeraEnergia e l'Ufficio federale dell'energia. Attraverso il proprio sito internet (www.ticinoenergia.ch)

l'associazione offre gratuitamente un servizio di consulenza orientativa e d'informazione neutrale sui temi legati all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile e ciò grazie ad un segretariato tecnico-amministrativo permanente.

La piattaforma non vuole in nessun caso sovrapporsi alle associazioni già operanti nel settore ma essere appunto un primo sportello d'entrata. Quindi più che l'informazione generale, per altro di competenza della Confederazione, cerca di promuovere una sensibilizzazione mirata, la formazione e la consulenza.

Giova inoltre rilevare che all'interno dell'associazione è stato costituito un Gruppo operativo denominato TESE (TicinoEnergia - Sistema Edificio), con l'obiettivo di acquisire esperienza e conoscenze e approntare la documentazione di base per la formazione. L'idea di fondo è quella di considerare l'edificio come un unico sistema, cercando di trovare e proporre soluzioni globali per l'efficienza energetica, che tengano dunque conto sia della parte termica, che dei consumi di energia elettrica (il consumo estivo per il raffreddamento sta superando quello invernale di riscaldamento).

Il gruppo di lavoro, che coinvolge numerosi professionisti del settore, si occuperà oltre che della traduzione delle norme SIA specifiche (attualmente non esistenti in italiano), anche dell'allestimento di documenti che toccano il tema energetico nell'ottica di allestire una documentazione completa a supporto della formazione continua a più livelli (SUPSI, Scuole specializzate superiori di tecnica e in particolare di tecnica dell'edilizia e dell'impiantistica di Trevano, Scuole professionali artigianali e industriali, corsi interaziendali e corsi di formazione continua organizzati da Suissetec, ecc.) usufruendo delle competenze del gruppo per l'allestimento dei corsi. In una seconda fase si vogliono proporre studi di approfondimento per definire dei modelli di tipologia costruttiva ad alta efficienza energetica.

La prima fase di questi lavori è stata finanziata nell'ambito di uno dei decreti legislativi accompagnati dal citato Messaggio 6200 del 21 aprile 2009 (Misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011), più precisamente con il Decreto legislativo del 3 giugno 2009 concernente la concessione di un credito complessivo di franchi 4'650'000 da destinare a interventi di sostegno dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione professionale in ambiti particolarmente promettenti nel periodo 2009-2011. In particolare una parte dei 2'770'000 franchi riservati nel credito quadro di cui sopra è per l'introduzione di nuovi percorsi formativi tra l'altro nel settore delle energie rinnovabili (Misura 57 del Rapporto del Consiglio di Stato sulle misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011, del marzo 2009). In quest'ambito si è trattato appunto di avanzare, grazie alla collaborazione con il Gruppo TE-SE, nella traduzione delle norme SIA, nella preparazione di corsi per la formazione in queste norme, nell'acquisizione di competenze mediante strumenti base su misura per il sud delle Alpi e nell'elaborazione di documenti e strumenti per la formazione.

Dopo questo lavoro di organizzazione e di preparazione, deve cominciare la fase esecutiva della formazione, con corsi a più livelli, in particolare con l'offerta di un CAS da parte della SUPSI, mentre ai livelli della scuola specializzata superiore di tecnica dell'impiantistica e delle scuole professionali artigianali e industriali, così come dei corsi interaziendali e dei corsi di formazione continua per il personale qualificato, il passaggio alla fase esecutiva avviene gradatamente a partire dall'anno scolastico 2010/11. Fra le proposte formative vi sono anche visite strutturate di cantieri esemplari per sensibilizzare i professionisti sulle problematiche pratiche legate all'uso di materiali energeticamente performanti o materiali isolanti al fine di capire le particolarità da rispettare.

3. VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA

Sulla scorta di quanto precede ed in particolare tenuto conto della prevista adozione del Piano energetico cantonale entro la fine del 2010, lo scrivente Consiglio ritiene che i principi, gli obiettivi ed i provvedimenti atti a raggiungerli proposti dall'iniziativa siano nella sostanza già adempiuti.

Su alcuni degli obiettivi e degli strumenti proposti dagli iniziativaisti per favorire il risparmio energetico e la riconversione energetica degli edifici è utile esprimere alcune considerazioni, prima di entrare nel merito del controprogetto.

3.1 Obiettivi degli incentivi

Innanzitutto non si ritiene corretto limitare il risanamento e la conversione energetica a fonti rinnovabili al solo settore degli alloggi. La politica energetica necessita infatti un approccio d'insieme e un coordinamento che permetta di attuare i provvedimenti nel modo più efficiente ed efficace in tutti gli ambiti. Questo è uno degli obiettivi del PEC. Limitarsi al solo settore degli alloggi appare quindi riduttivo.

A mente dello scrivente Consiglio il risanamento degli edifici deve essere promosso considerando l'edificio come un unico sistema, ossia tenendo presente gli aspetti legati sia al consumo di energia termica sia a quello di energia elettrica (impiantistica). Non solo: i futuri programmi di incentivi devono essere flessibili e permettere l'attuazione della politica energetica definita nel PEC in modo integrato: dalla promozione dell'efficienza energetica, al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla formazione alla sensibilizzazione, informazione e consulenza.

Appare in ogni caso evidente, ritenuti gli indirizzi strategici elencati in precedenza, che la maggior parte degli incentivi sarà indirizzata al risanamento del parco immobiliare e conseguentemente agli edifici abitativi primari.

3.2 Creazione di un fondo

Lo scrivente Consiglio non può aderire alla proposta di costituire un fondo permanente. Su questo aspetto esso si è già pronunciato nell'ambito del Messaggio n. 6041 del 18 marzo 2008 contenente il rapporto su una lunga serie di mozioni in materia di politica energetica e, in modo particolare, con la risposta all'interrogazione n. 176.09 dell'8 giugno 2009 del deputato Giacomo Garzoli, che, per semplicità, di seguito viene testualmente riportata.

Il diritto finanziario cantonale non permette la costituzione di fondi, se non sotto forma di finanziamenti speciali, per una tipologia limitata di prestazioni. Finanziamenti speciali esistono per esempio a livello comunale per quanto riguarda i contributi sostitutivi PC (questi contributi non possono essere destinati ad altri scopi) o a livello cantonale per quanto concerne i contributi perequativi (i contributi pagati dai comuni che finanziano il fondo devono essere utilizzati soltanto a fini perequativi). In questi casi si tratta di riservare legalmente determinate risorse ai soli scopi per i quali sono state o saranno prelevate, in applicazione di un chiaro principio di causalità.

L'ordinamento finanziario attuale, basato sul manuale di contabilità pubblica adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, impedisce invece la creazione di fondi, vincolando una parte delle risorse generali dello Stato a determinati scopi. La costituzione di fondi introdurrebbe infatti delle inutili rigidità, nella misura in cui l'evoluzione dei bisogni per una data prestazione non dipende necessariamente dall'evoluzione delle entrate ad essa vincolate: è quindi possibile che si verifichi un'offerta insufficiente se i bisogni crescono più in fretta rispetto alle risorse vincolate oppure uno spreco nel caso opposto, ciò che ridurrebbe evidentemente l'efficacia dell'intervento pubblico.

Il Governo si è quindi sempre espresso fermamente contro la creazione di fondi o vincoli, che, proliferando, rischierebbero di compromettere seriamente una politica basata su dei chiari ordini di

priorità. La creazione di fondi favorirebbe in questo senso una visione settoriale dell'attività del Cantone, completamente avulsa dal contesto generale dell'azione politica. La determinazione di nuove priorità sarebbe di conseguenza resa più difficile dall'esistenza di questi vincoli.

Il Governo, per quanto riguarda l'attribuzione settoriale delle risorse finanziarie, ribadisce quindi la necessità di considerare globalmente l'offerta pubblica dello Stato, ponendo l'accento laddove emergono nuove priorità e limitando di conseguenza l'impiego di risorse in attività divenute meno prioritarie. Ritiene pertanto che una risposta concreta alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione possa avvenire anche nell'ambito della normale procedura finanziaria attuale.

Al riguardo, la legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato prevede la possibilità di ricorrere a crediti quadro pluriennali, strumento già peraltro ampiamente utilizzato con successo nel settore della promozione delle energie rinnovabili.

L'utilizzo di questa forma di credito permette di dare seguito con coerenza alle priorità definite nel piano di legislatura, attraverso interventi mirati e limitati nel tempo. La prosecuzione, l'abbandono o il potenziamento del programma di incentivi dipenderà evidentemente dalle priorità politiche future. L'utilizzo di questo strumento, a differenza di un fondo, garantisce quindi una continua attenzione sugli obiettivi e sui risultati ottenuti con le politiche di promozione.

3.3 Modalità di finanziamento

Neppure condivisibile, infine, è l'obiettivo di legare l'ammontare dei finanziamenti annuali all'utile dell'AET. Anche su questo punto si rinvia parzialmente alla già menzionata risposta all'interrogazione n. 176.09 dell'8 giugno 2009 del deputato Giacomo Garzoli. In questa sede basti rilevare che ciò comporterebbe una fluttuazione più o meno importante degli importi a disposizione e di conseguenza renderebbe difficile la gestione e l'elargizione dei sussidi, causando con ogni probabilità delle disparità di trattamento tra i vari beneficiari dei medesimi.

Si ribadisce dunque che più idoneo è sicuramente lo strumento del credito quadro quadriennale (di competenza del Gran Consiglio) con la delega al Consiglio di Stato per lo stanziamento dei singoli crediti d'impegno. I crediti quadro, come già indicato, dovranno permettere l'attuazione di una politica energetica integrata, coordinata e conforme a quanto previsto nel PEC.

3.4 Ricaduta degli oneri assunti dai proprietari sugli inquilini

Per quanto attiene alla preoccupazione degli iniziativaisti di non fare ricadere sugli inquilini gli oneri assunti dai proprietari per il risanamento energetico si rileva quanto segue.

Secondo l'art. 14 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali del 9 maggio 1990 (OLAL), gli investimenti per migliorie di valorizzazione, l'ingrandimento della cosa locata, come pure le prestazioni accessorie suppletive costituiscono delle prestazioni suppletive del locatore ai sensi dell'articolo 269a lett. b del Codice delle obbligazioni e possono quindi essere inclusi nel calcolo atto a determinare l'ammissibilità di una pigione. Di regola, le spese per revisioni importanti contano, in ragione del 50-70 per cento, come investimenti di valorizzazione.

Il secondo capoverso dello stesso articolo precisa inoltre che "sono considerate prestazioni suppletive le seguenti migliorie energetiche:

- a. le misure volte a ridurre la dispersione energetica dell'involucro degli edifici;
- b. le misure volte a razionalizzare l'uso dell'energia;
- c. le misure volte a ridurre le emissioni degli impianti tecnici degli edifici;
- d. le misure volte a utilizzare le energie rinnovabili;
- e. la sostituzione di elettrodomestici ad alto consumo energetico tramite apparecchi a risparmio energetico."

Gli eventuali aumenti di pigione per investimenti di valorizzazione e migliorie energetiche non sono considerati abusivi se il relativo tasso serve a coprire gli interessi sul capitale investito, il relativo ammortamento e le spese di manutenzione dell'investimento (art. 14 cpv. 4 OLAL).

A seconda del tipo di impianto, il tasso di addebito viene definito in base alla presumibile durata dello stesso ed alle spese di manutenzione. A definire lo stesso contribuisce inoltre il tasso di interesse per ipoteche di primo grado valido al momento dell'addebito (per maggiori dettagli cfr. Modello di calcolo per il conteggio individuale delle spese di riscaldamento e di acqua calda CISR, Ufficio federale dell'energia UFE, 2004).

Concretamente il sussidio per questo genere di interventi riduce l'ammontare del capitale investito. Dal momento che a questo risparmio si aggiungono i risparmi sulle spese di riscaldamento dati dalla migliore efficienza energetica dell'edificio, il risparmio complessivo risultante per il locatore comporta un sensibile ridimensionamento dell'aumento di pigione ammissibile e, in determinati casi (ad es. tassi di interesse favorevoli o sussidio di grossa entità), l'impossibilità di ripercuotere sugli inquilini le spese dell'intervento.

Pertanto, anche se non sono ammissibili degli strumenti atti ad impedire completamente degli aumenti di pigione per la realizzazione di migliorie energetiche (in quanto risulterebbero in contrasto con le citate norme del diritto federale), pure gli inquilini potranno trarre dei benefici dagli eventuali aiuti pubblici per questo genere di investimenti.

Infine, la richiesta, accennata dagli iniziativaisti nell'ambito dello scambio di corrispondenza che ha preceduto l'elaborazione del presente messaggio, di permettere agli inquilini o ai loro rappresentanti di conoscere l'ammontare dei sussidi concessi per un edificio nel quadro di una vertenza inerente aumenti di pigione, appare ridondante: già oggi, infatti, le norme del diritto civile (v. in particolare l'art. 14 cpv. 5 OLAL) e quelle in materia di trasparenza dello Stato (Messaggio 6296 del 10 novembre 2009 e i riferimenti citati) assicurano un completo accesso ai giustificativi di tutte le spese effettive sopportate dal locatore e in particolare a quelli degli eventuali contributi pubblici ricevuti.

4. CONTENUTI DEL CONTROPROGETTO

Lo scrivente Consiglio ribadisce la bontà degli obiettivi proposti dall'iniziativa, che sono per altro già contemplati dalla politica energetica attuata sinora e ridefinita con il PEC. Gli strumenti proposti per il raggiungimento degli stessi, tuttavia, non appaiono pienamente praticabili. Per questo motivo, si propone al Gran Consiglio l'adozione di un controprogetto.

Esso consiste, da un canto, in una modifica della Legge cantonale sull'energia e, d'altro canto, nella definizione di un nuovo programma di incentivi tramite lo stanziamento di appositi crediti quadro, il primo dei quali dovrà essere sottoposto al parlamento entro la fine del 2010. Questa tempistica permette di avere una prima decisione politica coordinata con la consultazione del Piano energetico cantonale e parallelamente la consultazione permetterà di raccogliere utili indicazioni in merito a quanto si vorrà inserire a livello di messaggio per il credito quadro.

Con la modifica proposta si vuole pertanto inserire nella Legge cantonale sull'energia il principio della promozione tramite incentivi delle misure di politica energetica definite con il PEC (modifica art. 7) e dell'assegnazione di un credito quadro periodico (gestito nell'ambito del Piano finanziario) per garantirne la continuità nell'attuazione (nuovo art. 8a).

Con questa modifica legislativa si vuole inoltre evitare il fenomeno dello *"stop and go"* che ha caratterizzato i programmi promozionali attuati dal 2001 ad oggi (in particolare si vogliono evitare situazioni ambigue e di disparità di trattamento per coloro che attuano

misure nel campo energetico tra la fine di un programma promozionale e l'inizio del successivo), garantendo di fatto la continuità nell'attuazione della politica energetica cantonale e ciò non a scapito della flessibilità della stessa.

Infatti, come già rilevato, questa proposta permette in ogni caso di adeguare la destinazione dei crediti che verranno messi a disposizione in funzione delle esigenze effettive e dell'efficacia degli investimenti, nell'ottica di una politica energetica integrata (promozione dell'efficienza energetica nel parco immobiliare, delle energie da fonti rinnovabili nel loro insieme, del teleriscaldamento, dell'efficienza energetica nei processi industriali, della formazione e dell'informazione e sensibilizzazione).

Questa soluzione a due fasi è nella sostanza condivisa dagli iniziativaisti, ritenuto che l'ammontare totale dei crediti quadro pluriennali ammonti a 50 milioni per i prossimi 10 anni. Si rileva che l'ammontare richiesto corrisponde a quanto definito al Cap. 14 "Energia", Misura 14.2 "Promozione dell'efficienza energetica negli edifici" Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente e nella Scheda settoriale C.1 del PEC. Ad ogni modo, l'entità del primo credito quadro sarà definita in modo da garantire 5 milioni all'anno.

4.1 Modifica della legge cantonale sull'energia

La legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente (art. 1 cpv. 1). Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove inoltre l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (art. 1 cpv. 2 lett a) nonché lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili (art. 1 cpv. 2 lett. b).

Secondo il progetto di modifica di questa legge proposto lo scorso 20 aprile dallo scrivente Consiglio quale controprogetto a due distinte iniziative parlamentari elaborate⁹ e attualmente al vaglio dell'apposita commissione parlamentare, il Piano energetico cantonale sarà lo strumento destinato a fissare la politica energetica del Cantone in modo coordinato con le altre politiche settoriali (v. art. 3 del disegno di legge annesso al messaggio). Il PEC, che dopo la consultazione e l'adozione ad inizio 2011 sarà trasmesso al Gran Consiglio per approvazione, informerà sulla struttura dei consumi e dell'approvvigionamento elettrico, sulla produzione e la distribuzione di energia nonché sulle relative evoluzioni. Nello stesso saranno poi segnatamente definiti gli obiettivi e gli indirizzi della politica energetica cantonale come pure i provvedimenti idonei al loro raggiungimento.

Per garantire l'attuazione degli scopi della legge e la messa in atto della politica energetica definita nel PEC, è opportuno ancorare a livello legislativo la necessità di definire periodicamente dei programmi di incentivi finanziari garantendone nel contempo la continuità: in effetti non è data una base legale che vincoli lo stanziamento periodico di crediti quadro destinati all'attuazione di una politica energetica integrata, sostenibile e duratura.

Con il presente messaggio si propone di colmare questa lacuna inserendo sotto il Titolo III della legge (Promozione) due nuove norme.

La prima - modifica dell'art. 7 - ha lo scopo di meglio definire, in termini generali, gli obiettivi della campagna promozionali e la destinazione degli incentivi.

L'art. 8a, invece, ha lo scopo di costituire la base legale per lo stanziamento di crediti quadro quadriennali destinati al finanziamento della politica energetica cantonale.

⁹ Messaggio n. 6344 del 20 aprile 2010

Esso è impostato conformemente ad analoghe norme dell'ordinamento cantonale (cfr. ad esempio l'art. 22 della Legge sul turismo del 30 novembre 1998, art. 37 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, art. 21 della Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997). I crediti quadro che verranno stanziati sulla base di questo articolo dovranno permettere di attuare una politica energetica integrata, coordinata e conforme a quanto previsto nel PEC. Essi saranno destinati al finanziamento dei provvedimenti previsti dalla legge, segnatamente quelli relativi all'informazione ed alla consulenza (art. 6), alle campagne promozionali (modifica art. 7) ed allo sviluppo di nuove tecnologie (art. 8).

La periodicità di quattro anni è quella che meglio si addice alla pianificazione finanziaria del cantone e non solo. In effetti il PEC dovrà essere aggiornato ogni 4 anni, il che permetterà di riorientare, se del caso, la politica energetica cantonale ed i relativi provvedimenti, tra i quali gli incentivi finanziari, in funzione delle necessità effettive e tenendo conto pure della politica federale in materia. In sostanza il PFI dovrà essere aggiornato prevedendo i crediti necessari per l'attuazione della politica energetica definita dal PEC e i crediti quadro dovranno essere richiesti e stanziati nel corso del primo anno di ogni legislatura. Se del caso, potranno essere richiesti crediti suppletivi, qualora il credito non fosse sufficiente per far fronte alla richiesta. In tal modo si garantirebbe la continuità dei programmi promozionali se il credito dovesse esaurirsi prima della fine della legislatura o del periodo del credito quadro.

4.2 Nuovo programma di incentivi e relativa richiesta di credito quadro

In conformità a quanto previsto nel PEC, entro la fine del 2010 lo scrivente Consiglio licenzierà il messaggio per la richiesta di un primo credito quadro di 25 mio per il periodo 2011-2015. Il credito concesso garantisce un importo annuo di 5 milioni per un periodo di 5 anni, durata che permette pure di allinearsi alle normali scadenze quadriennali di legislatura.

Ciò implica l'adeguamento del Piano finanziario degli investimenti 2008-2011, aggiornando i crediti attualmente previsti nel 2011 e pianificando gli investimenti sul periodo 2012-2015, in funzione delle necessità finanziarie del nuovo credito quadro. Gli ulteriori futuri crediti quadro avranno una durata quadriennale e saranno licenziati ad inizio di legislatura. La scadenza quadriennale, come già evidenziato, permetterà di adeguare e ridefinire destinazione ed entità dei sussidi in funzione delle esigenze e delle necessità e dell'evoluzione della situazione nel settore dell'energia.

Da rilevare che chi beneficerà dei sussidi cantonali elargiti grazie a questo credito potrà pure beneficiare dei sussidi federali elargiti nell'ambito del programma nazionale di risanamento degli edifici (Programma Edifici).

Il messaggio relativo a questo credito quadro sarà dunque l'occasione per ridefinire i programmi cantonali di incentivi attuali, armonizzandoli con il programma federale. Con il messaggio saranno ridefinite le modalità di attuazione attuali programmi cantonali di incentivo (Messaggi n. 5872 del 09.01.07/DL 21.03.07 e n. 6200 del 21.04.09/DL 03.06.09), inglobandone i crediti residui non impegnati.

Il futuro programma cantonale di promozione dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi:

- focalizzare l'azione di promozione sul risanamento degli edifici esistenti, dove si raggiunge il massimo dell'efficacia in relazione al risparmio energetico;
- considerare l'edificio come sistema, valutandone l'efficienza energetica nella sua globalità (riscaldamento, raffreddamento, impiantistica);
- favorire l'adozione di standard energetici elevati (Minergie P/ECO per edifici nuovi e risanamenti, Minergie solo per risanamenti);

- incentivare la conversione dai vettori energetici di origine fossile attraverso il solare termico, lo sfruttamento del calore ambiente e di calore residuo, la geotermia;
- ridurre i consumi di energia elettrica negli edifici;
- sostenere la legna in abbinamento all'efficienza energetica dell'edificio o al teleriscaldamento;
- promuovere le reti di teleriscaldamento in generale;
- Investire con efficacia, introducendo il concetto di costo-beneficio e tempi di ritorno dell'investimento;
- Introdurre la certificazione energetica obbligatoria (CECE) per gli edifici che beneficiano dei sussidi.

Per quanto attiene l'armonizzazione con il programma nazionale l'intento sarà quello di assegnare contributi ad integrazione di quelli federali ed in funzione dell'efficacia dell'intervento, al fine di rendere più attrattiva la percentuale di sussidio. A titolo esemplificativo i criteri potrebbero essere i seguenti: il Cantone contribuisce con un ulteriore contributo se l'intervento avviene su più di 1 elemento (ad esempio pareti più finestre); se gli elementi sono 3 il contributo potrebbe aumentare ulteriormente. Anche per rapporto alle scelte delle fonti energia o della conversione energetica si potrebbe valutare una percentuale maggiore di sussidio se abbinata a misure di efficienza energetica e viceversa.

Se l'intervento dovesse consistere in un risanamento completo la percentuale dovrà esser stabilita in modo da effettivamente incentivare i privati a procedere con gli investimenti.

L'obiettivo sarà comunque quello di raggiungere, a dipendenza della tipologia e della portata dell'intervento, una quota percentuale di sussidio complessiva (sussidi federali e sussidi cantonali) del 15-35% dell'investimento relativo agli interventi di efficienza e conversione energetica. Da rilevare che l'attuazione di interventi di risanamento sul proprio edificio permette ai proprietari di contare pure su importanti benefici a livello fiscale.

I messaggi prevedranno inoltre, come previsto dalla Legge cantonale dell'energia, importi a favore di studi di approfondimento, della formazione e dell'informazione, nonché della consulenza nell'ambito dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della politica energetica in generale così come definita dal PEC.

Infatti, un parametro importante per poter raggiungere gli obiettivi prefissati dai documenti programmatici e legislativi, è proprio quello legato alla formazione dei professionisti e degli addetti ai lavori (architetti, ingegneri, impiantisti, ecc.) che costituiscono il primo consulente del proprietario di immobili, così come l'aspetto riguardante l'informazione in generale.

A questo primo messaggio seguiranno altri messaggi per i successivi crediti quadro quadriennali, con riguardo delle disponibilità finanziarie dello Stato rispettivamente di eventuali nuove iniziative di sostegno finanziario da parte della Confederazione, assicurando così uno stanziamento dell'ordine di 50 mio nel corso dei prossimi 10 anni.

5. CONGRUENZA CON IL PIANO FINANZIARIO E LE LINEE DIRETTIVE

La presente proposta è conforme alle Linee direttive 08-11 (vedi Area Riscaldamento climatico, ambiente, energia - Scheda nr. 3 Politica energetica).

Per quanto riguarda il PFI 2008-2011 e 2012-2015 gli stessi dovranno essere adeguati in funzione delle necessità finanziarie del previsto nuovo credito quadro.

6. CONCLUSIONI

La proposta di controprogetto contenuta nel presente messaggio soddisfa gli obiettivi dell'iniziativa in oggetto e rappresenta un tassello importante nell'ambito dell'attuazione della politica energetica cantonale in generale, e della promozione dell'efficienza energetica nel parco immobiliare, in particolare, che a sua volta è uno dei settori di consumo principali nel bilancio energetico cantonale¹⁰. Con l'adattamento della Legge cantonale sull'energia si propone inoltre un allineamento delle condizioni quadro a livello intercantonale per facilitare l'applicazione pratica delle nuove prescrizioni energetiche e la diffusione di nuovi standard energetici o altre applicazioni per contenere il dispendio energetico.

Sulla scorta di queste considerazioni, si chiede al Gran Consiglio di approvare l'annesso disegno di modifica della legge cantonale sull'energia e di prendere atto sin d'ora della volontà del Consiglio di Stato di presentare entro la fine del 2010 un Messaggio per un credito quadro destinato ad un nuovo programma di incentivi a favore della politica energetica, così come descritto al capitolo 0, quale controprogetto all'iniziativa popolare generica "Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi" del 29 gennaio 2009.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

1. R.G. n. 4640 del 22.9.2009
2. R.G. n. 414 del 2.2.2010
3. R.G. n. 2672 del 1.6.2010
4. Lettera del comitato promotore dell'iniziativa del 23.3.2010
5. Lettera del comitato promotore dell'iniziativa del 17.6.2010
6. Tabella incentivi
7. Tabella contributi federali globali

¹⁰ Cfr. Cap. 2 del PEC - Rapporto per la consultazione